



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 17 luglio 2012 n.84

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti l'articolo 6, comma 1, lettera b), l'articolo 15, comma 1, l'articolo 16, comma 4, l'articolo 36, comma 2, l'articolo 37, l'articolo 38, comma 1, l'articolo 39, comma 3, l'articolo 42, l'articolo 43, comma 2, della Legge 7 maggio 2008 n.72;

Visto l'articolo 7 del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta 26 giugno 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME APPLICATIVE E DI REVISIONE DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2008 N.72 E RELATIVI DECRETI DELEGATI DI ATTUAZIONE

CAPO I MODIFICHE ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 2001 N.120

Art. 1

1. L'articolo 3, comma terzo della Legge 20 novembre 2001 n.120 è così sostituito:
"I membri della Autorità durano in carica tre anni e possono essere riconfermati nell'incarico esclusivamente per un ulteriore mandato."

CAPO II MODIFICHE ALLA LEGGE 7 MAGGIO 2008 N.72

Art. 2

1. L'articolo 3, comma 5, lettere e), f) e g) della Legge 7 maggio 2008 n.72 è così sostituito:
"e) indice di prestazione energetica (EP): indice del consumo di energia primaria totale riferito all'unità di superficie netta climatizzata, espresso in kWh/(m².anno), o di volume lordo climatizzato, espresso in kWh/(m³.anno);

- f) indice di prestazione energetica parziale (EPp): indice del consumo di energia primaria parziale, riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (ad esempio: sola climatizzazione invernale e/o estiva e/o produzione di acqua calda per usi igienico sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie netta climatizzata, espresso in kWh/(m².anno), o di volume lordo climatizzato, espresso in kWh/(m³.anno);
- g) indice di prestazione energetica invernale (EPI): indice del consumo di energia primaria parziale relativo alla climatizzazione invernale. Se riferito all'unità di superficie netta climatizzata, si ottiene per rapporto tra il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e il valore di Acl ed è espresso in kWh/(m².anno). Se riferito all'unità di volume lordo climatizzato, si ottiene per rapporto tra il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e il valore di V, ed è espresso in kWh/(m³.anno);”.

Art. 3

1. L'articolo 3, comma 3, lettera k) della Legge n.72/2008 è così sostituito:

“k) rapporto di forma di un edificio o unità immobiliare (S/V): rapporto tra superficie esterna S e volume lordo climatizzato V, espresso in m⁻¹;”.

Art 4

1. L'articolo 7, comma 1 della Legge n.72/2008 è così sostituito:

“1. I requisiti energetici inerenti la prestazione energetica invernale degli edifici o unità immobiliari, sono definiti in funzione del numero di gradi giorno della località in cui l'edificio o unità immobiliare è sito (GG) e del rapporto di forma dell'unità immobiliare considerata (S/V). Nel caso di centri commerciali e di complessi immobiliari aventi particolari caratteristiche distributive, come individuate dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia mediante proprie Linee Guida, si considera il rapporto di forma dell'edificio.”.

Art. 5

1. All'articolo 14, comma 2, lettera a) della Legge n.72/2008 l'espressione “e del rapporto di forma dell'edificio (S/V)” è sostituita con “e del rapporto di forma dell'edificio o dell'unità immobiliare (S/V)”.

Art. 6

1. All'articolo 17, comma 4, lettera d), punto 6 ed all'articolo 18, comma 4, lettera c), punto 6 della Legge n.72/2008 l'espressione “rapporto S/V caratteristico dell'edificio” è sostituita con “rapporto S/V caratteristico dell'edificio o dell'unità immobiliare”.

Art. 7

1. Nella Tabella 1 dell'Allegato A e nella Tabella 2 dell'Allegato B della Legge n.72/2008 l'espressione “Rapporto di forma dell'edificio S/V (m⁻¹)” è sostituita con “Rapporto di forma dell'edificio o dell'unità immobiliare S/V (m⁻¹)”.

Art. 8

1. L'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2 della Legge n.72/2008 è così sostituito:

“1) interventi di ristrutturazione di edifici o unità immobiliari aventi superficie utile superiore a 500 m², nel caso in cui l'intervento preveda il rifacimento delle strutture orizzontali e verticali esterne allo stesso;

2) demolizioni e ricostruzioni di edifici ed unità immobiliari. In tale fattispecie rientrano anche gli interventi che consistono nella demolizione e ricostruzione dell'edificio o unità immobiliare con fedele ricostruzione per quanto riguarda sagoma, volume e area di sedime;”.

Art. 9

1. L'articolo 5, comma 2, lettera a) della Legge n.72/2008 è così sostituito:

“a) interventi di ristrutturazione di edifici o unità immobiliari aventi superficie utile non superiore a 500 m², nel caso in cui l'intervento preveda il rifacimento delle strutture orizzontali e verticali esterne allo stesso;”.

2. L'articolo 5, comma 2, lettera b) della Legge n.72/2008 è soppresso.

Art. 10

1. L'articolo 8, comma 1, lettere d) ed e) della Legge n.72/2008 è così sostituito:

“d) trasmittanza termica limite delle strutture opache di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti

U_{lim} = 0,60 W/ m²K;

e) trasmittanza termica limite delle strutture opache delimitanti, verso l'ambiente esterno, ambienti non climatizzati confinanti con ambienti climatizzati

U_{lim} = 0,80 W/ m²K. Tale limite non si applica nel caso in cui tali ambienti siano aerati con aperture permanenti di comunicazione con l'ambiente esterno;”.

Art. 11

1. L'articolo 32, commi 1 e 2 della Legge n.72/2008 è così sostituito:

“1. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) con esclusione degli interventi di sopraelevazione, soprattutto per quanto riguarda l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia di cortili e passaggi e il lavaggio auto, tutti gli edifici o unità immobiliari di nuova costruzione con una superficie coperta superiore a 100 m², sono dotati di un sistema per la raccolta e accumulo delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 4 m³ per ogni 100 m² di superficie complessiva della copertura, fino ad un massimo obbligatorio di 15 m³.

2. Il sistema di raccolta e accumulo è dotato di apparecchio di filtratura per l'acqua in entrata, sfiatore sifonato collegato alla fognatura per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.”.

CAPO III

MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2009 N.92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 12

1. L'articolo 2, comma primo, lettera j) del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92 è così sostituito:

“j) soggetto responsabile è il soggetto, persona fisica o giuridica, responsabile dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti. Nel caso di impianti condotti in locazione finanziaria, soggetti responsabili sono le società di leasing;”.

Art. 13

1. L'articolo 5 del Decreto Delegato n.92/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 14, commi 3, 4 e 5 del Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 e dall'articolo 81, comma quinto della Legge 22 dicembre 2010 n.194 e come sostituito dall'articolo 6 del Decreto Delegato 6 marzo 2012 n.20 è ulteriormente così sostituito:

“Art. 5 (Procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti)

Fatto salvo quanto previsto al successivo comma terzo, una volta entrato in esercizio l'impianto, al fine di ottenere gli incentivi previsti nel presente decreto delegato, il soggetto responsabile invia in forma informatica allo Sportello per l'Energia la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, unitamente alla documentazione prevista da Regolamento adottato dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia.

Per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 29 febbraio 2012 il Richiedente è, altresì, tenuto a trasmettere allo Sportello per l'Energia, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli utilizzati godono di garanzia minima decennale di prodotto contro i difetti di fabbricazione.

La connessione alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica ed il riconoscimento della tariffa incentivante di cui al presente decreto delegato relativamente ad impianti aventi potenza nominale superiore a 20 kW sono soggetti a nulla osta preliminare dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il parere dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici la quale, in sede di rilascio del parere medesimo, provvede ad effettuare la preventivazione dei costi, a carico del Richiedente, di cui all'articolo 3, comma quarto, del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 e successive modificazioni.

La domanda di nulla osta precisa se la stessa sia relativa esclusivamente alla connessione dell'impianto alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica o anche all'ottenimento di tariffa incentivante. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma sesto e fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri organi dell'Amministrazione, il predetto nulla osta preliminare definisce, altresì, se relativo a domande volte anche all'ottenimento di tariffa incentivante, in via preliminare la tariffa applicabile all'energia elettrica prodotta dall'impianto.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di tariffa incentivante di cui al comma primo o entro sessanta giorni dalla domanda di nulla osta di cui al comma terzo, lo Sportello per l'Energia, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto delegato, comunica al soggetto responsabile la decisione assunta dalla Sportello medesimo o dall'Autorità secondo le rispettive competenze.

La tariffa incentivante assegnata è così individuata:

- a) per gli impianti aventi potenza nominale non superiore a 20 kW, la tariffa incentivante è quella dell'anno o del periodo dell'anno nel quale la richiesta verrà inserita a seguito della classificazione attribuita dallo Sportello per l'Energia secondo i criteri di cui al successivo comma ottavo nel rispetto della disponibilità annuale di potenza elettrica cumulativa prodotta da impianti fotovoltaici incentivabile (Plafond), come eventualmente ripartita dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia ai sensi del successivo comma decimo;
- b) per gli impianti, aventi potenza nominale superiore a 20 kW, soggetti a nulla osta preventivo di cui al superiore comma terzo, la tariffa incentivante è quella vigente alla data di rilascio del nulla osta; in questo caso l'ammontare della tariffa rimane invariato in relazione allo specifico impianto per un periodo massimo di 120 giorni dalla data di rilascio del nulla osta medesimo entro i quali l'impianto dovrà essere connesso alla rete pubblica di distribuzione di energia elettrica e dovrà essere presentata la dichiarazione di conformità definitiva dell'impianto. Scaduto detto termine, il nulla osta decade per la parte relativa al riconoscimento preliminare della tariffa incentivante e lo Sportello per l'Energia comunica tale decadenza al soggetto richiedente rendendo disponibile la quota di energia inutilizzata alle domande successive o, in

manca di queste ultime, cumulando detta quota a quella prevista per l'incentivazione degli impianti con potenza non superiore a 20 kW come stabilita ai sensi del successivo comma decimo.

La tariffa incentivante è erogata dalla data indicata nel provvedimento definitivo del Responsabile dello Sportello per l'Energia nel quale, relativamente agli impianti di cui al superiore comma terzo, si verifica la conformità dell'impianto realizzato a quanto indicato in sede di richiesta del nulla osta preventivo. Pertanto, in relazione agli impianti di cui al superiore comma terzo che abbiano ottenuto il nulla osta, l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici provvede a comunicare allo Sportello per l'Energia la data di connessione ed entrata in esercizio dell'impianto medesimo.

Lo Sportello per l'Energia e l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia procedono, per quanto di rispettiva competenza, alla classificazione ed esame delle richieste di tariffa incentivante e delle domande di nulla osta di cui al superiore comma terzo che si riferiscano a Plafond stabiliti per gli anni successivi a quello di presentazione delle richieste e domande medesime, secondo i seguenti criteri:

- a) per gli impianti aventi potenza nominale non superiore a 20 kW: sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della richiesta di tariffa incentivante, fatte salve le seguenti priorità gerarchicamente ordinate:
 - 1) richieste che comprendano, oltre alla realizzazione di impianto fotovoltaico, l'esecuzione di interventi volontari di bonifica e smaltimento dell'amianto presente nell'edificio o manufatto interessato;
 - 2) grado di integrazione architettonica;
 - 3) richieste presentate dalle Società Energetiche;
- b) per gli impianti, aventi potenza nominale superiore a 20 kW, soggetti a nulla osta di cui al superiore comma terzo, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di nulla osta medesime, fatte salve le priorità indicate alla precedente lettera a) numeri 1), 2) e 3).

In ogni caso, per tutti gli impianti incentivabili a prescindere dalla potenza nominale, non sono accettate le richieste di tariffa incentivante e le domande di nulla osta volte al riconoscimento preliminare di tariffa incentivante che siano presentate successivamente all'esaurimento della potenza elettrica cumulativa incentivabile nei due anni di vigenza delle tariffe definite a mente dell'articolo 6, comma terzo.

L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia di concerto con la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e con la Segreteria di Stato con delega all'Ambiente ha facoltà di ripartire, mediante propria deliberazione, il Plafond annuale fra impianti fino a 20 kW di potenza nominale e impianti di potenza superiore nonché di riservare parte del Plafond ai micro impianti eolici, ai mini impianti idroelettrici ed agli impianti di cogenerazione alimentati da biomasse.

Lo Sportello per l'Energia predispone una piattaforma informatica per le comunicazioni con i soggetti responsabili.

La realizzazione degli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 20 kW che non rientrino nelle tipologie di cui all'articolo 2, comma primo, lettere b) e d) del presente decreto delegato è, soggetta, oltre che al rilascio di titolo edilizio autorizzativo, alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al Titolo IX del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44.”.

Art. 14

1. L'articolo 6, commi secondo e terzo del Decreto Delegato n.92/2009, come sostituito dall'articolo 13 del Decreto Delegato n.158/2010, è ulteriormente così sostituito:

“La tariffa individuata sulla base della tabella di cui al comma primo è compatibile unicamente con il regime di scambio sul posto a mente del seguente articolo 7 ed è riconosciuta per i sotto indicati periodi massimi continuativi decorsi i quali l'energia elettrica prodotta potrà, per il residuo periodo di funzionamento dell'impianto, comunque godere del regime di scambio sul posto o di cessione

dell'energia prodotta di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89:

- a) dieci anni per gli impianti che, a seguito della classificazione attribuita dallo Sportello per l'Energia, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma ottavo, rientrano nel Plafond dell'anno 2013;
- b) otto anni per gli impianti che, a seguito della predetta classificazione, rientrano nei Plafond degli anni 2014 e 2015.

Su indicazione dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia e di concerto con la Segreteria di Stato con delega ai Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici e con la Segreteria di Stato con delega all'Ambiente, possono essere ridefinite le tariffe incentivanti ogni due anni, con effetto per gli impianti che entrano in esercizio gli anni seguenti.”.

Art. 15

1. L'articolo 10 del Decreto Delegato n.92/2009 è così sostituito:

*“Art. 10
(Obiettivo di potenza nominale da installare)*

L'obiettivo di potenza nominale cumulata da installare, incentivabile mediante il conto energia, è stabilito in 6 MW entro il 2015.”.

Art. 16

1. L'articolo 11 del Decreto Delegato n.92/2009 è così sostituito:

*“Art. 11
(Limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti incentivati)*

Al fine di raggiungere l'obiettivo di potenza nominale cumulata da installare indicato al precedente articolo 10, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa annuale di tutti gli impianti che possono ottenere le tariffe incentivanti di cui all'Art.6, è così stabilito:

- a) per l'anno 2013: 1,6 MW;
- b) per l'anno 2014: 1,5 MW;
- c) per l'anno 2015: 0,5 MW;

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo Sportello per l'Energia pubblica sul proprio sito internet e aggiorna con continuità la potenza cumulata di tutti gli impianti entrati in esercizio.”.

Art. 17

1. Possono beneficiare del conto energia di cui al Decreto Delegato n.92/2009 come modificato ed integrato dal Decreto Delegato n.158/2010, dal Decreto Delegato n.20/2012 e dal precedente articolo 14 secondo le procedure, i limiti e le prescrizioni ivi contenute anche i micro impianti eolici e i mini impianti idroelettrici.

2. Gli impianti eolici di cui al comma 1, per potere accedere al conto energia devono avere potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 6 kW mentre quelli idroelettrici di cui al comma 1 devono avere potenza nominale compresa fra 1 e 20kW.

3. Nell'ambito della potenza elettrica cumulativa pluriennale ed annuale di tutti gli impianti incentivati definita a mente degli articoli 10 e 11 del Decreto Delegato n.92/2009, come modificati dai superiori articoli 15 e 16, e dell'articolo 14, comma 2 del Decreto Delegato n.158/2010 una quota di potenza è riservata all'incentivazione degli impianti di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato n.158/2010, l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia ha facoltà di dettare Linee Guida applicative di quanto disposto al presente articolo nonché di definire eventuali specifiche caratteristiche tecniche degli impianti al fine dell'accesso al conto energia.

5. L'accesso al conto energia dei micro impianti eolici di cui ai commi 1 e 2 non necessita della preventiva definizione da parte dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia delle zone previste dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della Legge n.72/2008 mentre, per quanto riguarda i mini impianti idroelettrici, di cui ai commi 1 e 2, l'accesso è subordinato alla definizione delle predette zone da parte dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, sentito il parere preliminare degli uffici di competenza.

CAPO IV MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 21 SETTEMBRE 2009 N.126

Art. 18

1. All'articolo 1, comma 2 del Decreto Delegato 17 settembre 2009 n.126, l'espressione "ed al valore del rapporto di forma dell'edificio (S/V)" è sostituita con "ed al valore del rapporto di forma dell'edificio o dell'unità immobiliare (S/V)".

CAPO V MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 21 SETTEMBRE 2009 N.127

Art. 19

1. I professionisti abilitati all'esercizio dell'attività di Certificatore Energetico sono esenti dall'iscrizione nel Registro dei Certificatori Energetici di cui al Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.127.

2. Ciascun Albo o Collegio Professionale provvede alla tenuta di un Elenco in cui sono individuati i professionisti in possesso di abilitazione all'esercizio dell'attività di CE.

3. Ciascun Albo o Collegio Professionale è tenuto a trasmettere semestralmente alla Camera di Commercio l'Elenco di cui al comma 2.

CAPO VI MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 21 SETTEMBRE 2009 N.128

Art. 20

1. All'articolo 1, comma 1, lettera f) del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128 l'espressione "le spese relative all'effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui all'articolo 32 della Legge n.72/2008" è sostituita con la seguente "le spese relative all'effettuazione volontaria sugli edifici esistenti degli interventi di cui agli articoli 30 e 32 della Legge n.72/2008".

Art. 21

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato n.128/2009 è così sostituito:

“Art.2

(Incentivi a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile o da cogenerazione, di impianti per la raccolta e il riutilizzo in ambito civile ed industriale dell’acqua piovana e per l’esecuzione di interventi di riduzione dei consumi di energia elettrica in ambito civile)

1. Fatti salvi i limiti di disponibilità degli stanziamenti annualmente previsti sul pertinente capitolo dalla Legge di Bilancio Previsionale dello Stato e degli Enti Pubblici, in favore delle persone fisiche che acquistino ed installino, su immobili aventi funzione abitativa permanente o nei quali la funzione abitativa permanente sia prevalente, impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici e di cogenerazione o che effettuino gli interventi e gli acquisti volti al risparmio energetico ed alla riduzione dei consumi idrici di seguito descritti, è riconosciuto un contributo a fondo perduto sulle spese sostenute nelle seguenti percentuali:

- a) per impianti fotovoltaici aventi potenza nominale non superiore a 6 kW, contributo pari a:
 - 1) 10 % delle spese di acquisto e installazione per impianti che non rientrano nella categoria su edifici;
 - 2) 25 % delle spese di acquisto e installazione per impianti su edifici;
 - 3) 35 % delle spese di acquisto ed installazione per impianti integrati con caratteristiche innovative;
- b) per impianti microeolici aventi potenza nominale non superiore a 6 kW e per mini impianti idroelettrici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW: contributo pari al 25 %;
- c) per impianti termici solari: contributo pari al 35 % delle spese di acquisto ed installazione;
- d) per impianti geotermici e di cogenerazione:
 - 1) se installati nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica o impiantistica: contributo pari al 30 % delle spese di acquisto ed installazione;
 - 2) se installati in nuove costruzioni: contributo pari al 20% delle spese di acquisto ed installazione;
- e) per pompe di calore:
 - 1) contributo pari al 25 % delle spese di acquisto ed installazione;
 - 2) se integrate con impianti fotovoltaici: contributo pari al 35% delle spese di acquisto ed installazione.
- f) per l’esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere e) ed f): contributo pari al 30% delle spese di acquisto ed installazione;
- g) per l’acquisto di sistemi di illuminazione led o di altri sistemi di illuminazione a basso consumo energetico, per l’acquisto di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche più elevate (Classe A+ e A++) e per l’acquisto di apparecchi atti alla riduzione dei consumi dovuti agli stand-by dei dispositivi elettronici: contributo pari al 15 % delle spese di acquisto per un massimo di €300,00;

2. L’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, eolici, termici solari, geotermici e di cogenerazione, l’esecuzione di interventi di abbattimento dei consumi energetici e idrici nonché l’acquisto e l’installazione di attrezzature e macchinari atti a conseguire la riduzione dei rifiuti e delle emissioni inquinanti prodotti da parte di imprese industriali, artigianali, commerciali, alberghiere, sono agevolati mediante il riconoscimento, in favore delle imprese medesime, di un contributo in conto interessi del 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati il quale è rimborsabile fino ad un massimo di sette anni ed è pari al 100% del valore degli impianti e degli interventi. Fatto salvo quanto disposto nel precedente periodo, il riconoscimento del predetto incentivo avviene con le modalità e condizioni di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modificazioni e relativi Decreti e Regolamenti applicativi nonché nei limiti delle somme previste annualmente dalla Legge di Bilancio previsionale dello Stato e degli Enti Pubblici per i convenzionamenti agevolati di cui alla predetta Legge n.13/1993.

3. Nell’ordine di preferenza stabilito dall’articolo 7 della Legge n.13/1993 e fatto salvo quanto previsto dal comma quarto del medesimo articolo, gli interventi relativi all’installazione degli

impianti di cui al comma 2, sono, relativamente a tutti i settori imprenditoriali rientranti nell'ambito di applicazione della predetta Legge n.13/1993 e successive modificazioni, al primo posto nell'ordine di preferenza di accoglimento della domanda.”.

Art. 22

1. L'articolo 4 del Decreto Delegato n.128/2009 è così sostituito:

*“Art.4
(Sgravi al contributo di concessione)*

1. Il contributo di concessione di cui all'articolo 13 della Legge 19 luglio 1995 n.87 dovuto alla Pubblica Amministrazione dai soggetti che effettuino le opere ed interventi edilizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) è diminuito delle seguenti percentuali:

- a) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1): sgravio del 30 %;
- b) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2): sgravio del 50 %.”.

Art. 23

1. Al Decreto Delegato n.128/2009 è aggiunto il seguente articolo:

*“Art. 8
(Incumulabilità degli incentivi con il conto energia)*

1. Le deducibilità e gli incentivi di cui agli articoli 1 e 2 e di cui all'articolo 21 del Decreto Delegato n.158/2010 non sono cumulabili con il godimento del conto energia di cui al Decreto Delegato n.92/2009 e successive modificazioni e, per quanto riguarda gli incentivi di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, con ulteriori contributi in conto interessi a carico dello Stato previsti dalle vigenti norme.”.

CAPO VII PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED IMPIANTISTICA

Art. 24

1. A mente di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto Delegato n.128/2009, allo scopo di incentivare l'attuazione di interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica e di promuovere l'esecuzione di azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'esistente patrimonio edilizio, è istituito un sistema di finanziamento nella forma del contributo in conto interessi a carico dello Stato ed in favore dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, che realizzino i summenzionati interventi.

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è stabilito nel 100% del tasso di interesse applicato sul finanziamento erogato dagli istituti di credito convenzionati fino al 60% della spesa prevista e comunque non superiore all'importo massimo complessivo di €150.000,00.

3. I finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati potranno essere concessi nella forma del contratto di mutuo e potranno avere una durata massima di 15 anni. Essi saranno rimborsabili mediante rate semestrali posticipate da pagarsi nei periodi compresi tra il 15 ed il 30 giugno ed il 15 ed 31 dicembre di ogni anno.

4. Al fine di raggiungere gli scopi di cui sopra, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per l'anno 2012 con gli Istituti di Credito operanti in Repubblica e disponibili

all'erogazione dei finanziamenti di cui ai successivi articoli, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

5. Le modalità e le procedure per accedere al predetto finanziamento sono definite nei successivi articoli del presente Capo.

Art. 25

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti dall'articolo 24, devono essere presentate contestualmente alla domanda di concessione edilizia all'Ufficio Urbanistica entro il 31 dicembre 2012 corredate dalla seguente documentazione:

- a) computo metrico estimativo attestante la spesa prevista sottoscritto da tecnico abilitato;
- b) certificato catastale dell'immobile;
- c) relazione tecnica con la quale si descrivano gli interventi di qualificazione o riqualificazione edilizia ed impiantistica di cui all'articolo 24 che si intendono attuare. La rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata da un Certificatore Energetico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;
- d) Attestato di Qualificazione Energetica invernale (AQEi), obbligatorio o volontario, dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata;
- e) ulteriore documentazione stabilita dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia.

2. L'Ufficio Urbanistica – Servizio Gestione Procedure Energetiche (Servizio GPE), ai fini della presentazione delle domande di cui al comma 1, predispone apposita modulistica che è messa a disposizione degli interessati.

Art. 26

1. L'Ufficio Urbanistica – Servizio GPE ha il compito di esaminare ed istruire le pratiche relative alle domande di cui sopra verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti del presente Capo. La pratica così istruita, comprensiva della documentazione presentata dal richiedente, è trasmessa dall'Ufficio Urbanistica- Servizio GPE, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia.

2. E' compito dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia esaminare le richieste di cui al comma 1 secondo l'ordine cronologico di presentazione e deliberare, entro i limiti del convenzionamento disponibile e sulla base dei criteri stabiliti ai successivi articoli, l'entità dei finanziamenti erogabili.

3. Le decisioni dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, che dovranno intervenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, sono comunicate al richiedente e all'Istituto di Credito indicato dal beneficiario purché convenzionato ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica.

4. L'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito convenzionato è comunicata dall'Istituto stesso all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ed all'Avvocatura dello Stato.

Art. 27

1. Possono godere dei finanziamenti di cui al presente Capo i privati, persona fisica o giuridica, proprietari o titolari di contratto di locazione finanziaria, che intendano effettuare i seguenti interventi:

- a) interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato A al Decreto Delegato 17 settembre 2009 n.126;

- b) interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, stabiliti all'articolo 8 della Legge 7 maggio 2008 n.72;
 - c) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o di pompe di calore alimentate da fonti energetiche rinnovabili e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione allo scopo di ridurre i consumi energetici.
2. I prestiti di cui all'articolo 24 non sono cumulabili con altri contributi in conto interessi a carico dello Stato previsti dalle vigenti norme e, in particolare, con quelli previsti dalla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modificazioni, con quelli di cui ai Decreti Delegati 5 maggio 2010 n.86 e 5 maggio 2010 n.87, con quelli di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128, con quelli di cui al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 e con quelli delle Leggi 28 gennaio 1993 n.13 e 3 agosto 2009 n.109 e successive proroghe e modifiche.
 3. I prestiti saranno erogati, dopo aver espletato tutte le formalità previste ai superiori articoli 24 e 26, alla stipula del contratto di mutuo.
 4. L'ammontare e la durata del finanziamento, verranno stabiliti dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, fatte salve le disposizioni del presente Capo.

Art. 28

1. Decadono dai benefici di cui all'articolo 24 e sono tenuti alla restituzione, entro 180 giorni, del capitale residuo relativo al finanziamento accordato e del contributo in conto interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento medesimo sino alla data di decadenza:
 - a) i beneficiari che abbiano realizzato interventi sugli immobili, anche in parte, in difformità dalla relazione tecnica di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) ovvero quando non siano rispettate le eventuali condizioni previste nel provvedimento dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia di concessione del beneficio;
 - b) i beneficiari che danno luogo alla cessione, a qualsiasi titolo, dei beni di cui ai progetti ammessi al finanziamento prima della totale estinzione del finanziamento medesimo e, comunque, prima del decorso del termine di dieci anni dall'ottenimento dei benefici, fatta salva l'autorizzazione alla cessione anticipata rispetto al predetto termine decennale deliberata dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione ;
 - c) i beneficiari che non rispettano le condizioni previste nel contratto di prestito o mutuo per il rimborso delle somme finanziate e, in particolare, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive di rimborso.
2. Qualora sussistano le cause di cui al comma precedente, l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia delibera la decadenza dai benefici di cui all'articolo 24 e ne dà sollecita comunicazione al beneficiario, all'Istituto di Credito interessato, all'Avvocatura dello Stato e alla Direzione Generale della Finanza Pubblica; dalla data della deliberazione decorrono i termini dei 180 giorni di cui al comma precedente.
3. Lo Stato, inoltre, sospende l'erogazione del contributo in conto interessi e l'Istituto di Credito è tenuto a rimborsare prioritariamente all'Ecc.ma Camera la quota interessi passivi pagata dallo Stato rivalendosi sul beneficiario per il recupero del capitale e degli interessi.

Art. 29

1. L'Istituto di Credito convenzionato è tenuto a dare opportuna comunicazione allo Sportello per l'Energia di ogni irregolarità concernente lo svolgimento dei piani di rientro concordati.
2. Le cause di decadenza di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e b) sono deliberate dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia sulla base di riferimenti dell'Ufficio Urbanistica-Servizio GPE e dell'Ufficio del Registro e Ipoteche.

Art. 30

1. I finanziamenti concessi in forza dell'articolo sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogante sui beni immobili oggetto del finanziamento agevolato.
2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato verrà soddisfatto col valore dei beni immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario o pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.
4. Il richiedente è tenuto a prestare il proprio consenso per l'accensione del privilegio all'atto di presentazione della domanda di cui all'articolo 25.
5. Il privilegio di cui al comma 1 può essere sostituito o integrato da fidejussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'Istituto di Credito.
6. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia avverrà a cura dell'Istituto di Credito erogante, il quale ne trasmetterà certificazione all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia; l'onere relativo alla costituzione di altre forme di garanzia, diverse dal privilegio, è a carico del richiedente beneficiario.
7. Le garanzie di cui al presente articolo dovranno sempre essere rilasciate per un importo che tenga conto dell'ammontare del prestito maggiorato delle somme necessarie a coprire gli interessi maturandi compresi quelli a carico dello Stato.

Art. 31

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui all'articolo 24 ed il relativo privilegio di cui all'articolo 30 non saranno soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al seguente comma, né all'azione revocatoria concorsuale prevista dall'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche, né all'azione revocatoria "pauliana".
2. Il privilegio di cui all'articolo 30 si consolida entro 10 giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 32

1. Le operazioni e formalità eseguite in applicazione degli articoli 30 e 31, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

Art. 33

1. L'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia ha facoltà di definire con maggiore dettaglio le modalità e procedure relative al riconoscimento dei benefici di cui al presente Capo mediante proprio regolamento.
2. I contributi in conto interessi a carico dello Stato relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 24 trovano imputazione sul capitolo 2-4-6435 "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento".

Art. 34

1. I contributi in conto interessi a carico dello Stato relativi ai finanziamenti di cui all'articolo 24 trovano imputazione sul capitolo 2-4-6435 "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento".

CAPO VIII
MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 21 SETTEMBRE 2010 N.158

Art. 35

1. L'articolo 14, comma 1 del Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 è così sostituito:
"1. Gli impianti fotovoltaici con potenza nominale maggiore a 20 kW, possono essere insediati, oltre che nelle zone urbanistiche di cui all'articolo 39, comma 7, della Legge n.72/2008, nelle zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 quali "Zone per i Servizi". Nelle zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 quali "Zone E", l'insediamento di impianto fotovoltaici, sia con potenza nominale inferiore o pari a 20 kW sia con potenza nominale superiore a 20 kW, è consentito unicamente nelle aree definite dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia di concerto con il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 19 della Legge n.126/1995 e, comunque, ad esclusione delle aree incluse nel perimetro delle Riserve Naturali e delle Riserve Naturali Integrali istituite all'interno delle Zone Naturalistiche Tutelate di cui all'articolo 31, della Legge 29 gennaio 1992 n.7."

Art 36

1. L'articolo 20, comma 1 del Decreto Delegato n.158/2010 è così sostituito:
"1. L'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione alimentati da biomasse, come definite dal precedente articolo 19, comma 1, è remunerata con una tariffa incentivante stabilita in €0,22 per ogni kWh riconosciuta per un periodo massimo continuativo di otto anni a decorrere dalla data del provvedimento autorizzativo dello Sportello per l'Energia; decorso tale termine e per il residuo periodo di funzionamento dell'impianto, l'energia elettrica prodotta potrà, comunque, godere del regime di scambio sul posto o di cessione dell'energia prodotta di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89."

Art. 37

1. L'articolo 22 del Decreto Delegato n.158/2010 è così sostituito:

"Art.22

1. Al fine di promuovere il perseguimento di elevate prestazioni energetiche, la riduzione dei consumi idrici e l'utilizzo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilabili negli edifici oggetto di ristrutturazione, ampliamento, nuova costruzione mediante integrale demolizione e ricostruzione sono previsti i seguenti incentivi:

- a) incentivi di carattere edilizio consistenti nella possibilità di realizzare Superficie Utile (S.U.) non computabile e di aumentare le altezze massime realizzabili nonché nello scomputo, ai fini del calcolo della S.U., delle superfici di murature e solai;
- b) incentivi di carattere economico consistenti nella riduzione del contributo di concessione.

2. L'entità degli incentivi di cui al comma 1 da riconoscersi al richiedente è determinata sulla base dei parametri, dei punteggi e del metodo di calcolo di cui all'Allegato 2 al presente decreto delegato.

3. L'ottenimento degli incentivi è subordinato alla presentazione, all'atto del deposito della domanda di concessione edilizia, di richiesta che comprenda una dettagliata relazione tecnica descrittiva, un piano di recupero energetico e di riduzione dei consumi ed una scheda tecnica degli interventi progettati. Tale documentazione è sottoscritta dal proprietario o avente titolo e dal progettista ed asseverata da un Certificatore Energetico (CE).

4. L'ottenimento degli incentivi è, inoltre, subordinato alla presentazione, prima dell'inizio dei lavori, di garanzia a prima richiesta per un importo pari all'importo della quota del contributo di concessione scomputata, considerando anche la eventuale S.U. non computata.
5. Alla comunicazione di cui all'articolo 168, comma 4° della Legge n.87/1995 sono allegate una dichiarazione ed una scheda tecnica degli interventi eseguiti, ambedue sottoscritte dal proprietario o avente titolo e dal direttore lavori ed asseverate da CE, attestanti la conformità delle opere realizzate a quanto indicato nella relazione e nella scheda tecnica di cui al comma 3.
6. In sede di verifica per il rilascio del certificato di conformità edilizia, l'Ufficio Urbanistica verifica il rispetto di quanto dichiarato nella relazione tecnica e nella scheda tecnica di cui al comma 3 anche mediante indagini consistenti in saggi, campionamenti ed analisi i cui costi sono a carico del richiedente gli incentivi di cui al presente articolo.
7. Al fine di consentire all'Ufficio Urbanistica-Servizio Gestione Procedure Energetiche l'effettuazione di controlli in corso d'opera, il progettista ed il direttore lavori sono tenuti ad inviare all'ufficio predetto una comunicazione relativa all'avvio dell'esecuzione delle opere di isolamento dell'edificio.
8. Nel caso in cui, in esito alle verifiche indicate ai commi 6 e 7, sia riscontrata la non rispondenza delle opere realizzate a quanto dichiarato ai fini dell'ottenimento degli incentivi, l'Ufficio Urbanistica notifica al proprietario o avente titolo, al progettista, al direttore lavori ed al CE diffida alla riduzione in conformità delle opere difformi.
9. Decorsi 120 giorni dalla diffida di cui al comma 8, senza che sia avvenuta la riduzione in conformità di quanto eseguito a quanto dichiarato in sede di richiesta degli incentivi, l'Ufficio Urbanistica provvede ad escutere la garanzia di cui al comma 4 e ad attivare i procedimenti sanzionatori di cui agli articoli 176 e 178 della Legge 19 luglio 1995 n.87.”.

Art. 38

1. L'articolo 23 del Decreto Delegato n.158/2010 è così sostituito:

“Art.23

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia, è istituito un regime speciale di scambio sul posto consistente nella possibilità di operare, su base annuale, il saldo fra la quota parte di energia immessa in rete e energia prelevata dalla rete quale utente dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici; tale regime speciale consente al soggetto di utilizzare altre aree di proprietà oppure in diritto di superficie, non necessariamente all'interno della particella catastale ove avviene il prelievo di energia elettrica, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno energetico,immettendo energia in altri punti.
2. Possono beneficiare del regime speciale di cui al comma 1:
 - a) persona fisica non operatore economico che non possa realizzare l'impianto per motivi tecnici dimostrati attraverso una relazione redatta da soggetto abilitato ai sensi degli articoli 2 e 3 della Legge 28 ottobre 2005 n.148 e relativi decreti delegati attuativi su immobili nella propria disponibilità, limitatamente all'installazione di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 6 kW;
 - b) Società Energetica avente entrambi i seguenti requisiti:
 - 1) realizzi e gestisca impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW;
 - 2) sia costituita esclusivamente da persone fisiche non operatori economici.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), il regime speciale consistente nella possibilità per ciascuno dei soci di operare, su base annuale, il saldo fra la quota parte di energia immessa in rete dalla Società Energetica ed attribuibile a ciascun socio in proporzione alle quote sociali possedute e l'energia prelevata dalla rete dal socio medesimo quale utente dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.
4. L'energia immessa in rete è data dalla somma di tutte le energie immesse; il saldo, su base annuale, è dato dalla differenza tra l'energia immessa in rete e l'energia prelevata dalla rete.

Qualora il saldo risulti positivo, l'energia elettrica prodotta in eccesso costituisce credito energetico da utilizzarsi entro l'anno solare successivo.

5. L'Amministrazione Pubblica ha, inoltre, facoltà, mediante apposito procedimento pubblico di selezione, di concedere in godimento, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al comma 2, per la realizzazione di impianti fotovoltaici, superfici esterne degli involucri e coperture di edifici e strutture edilizie pubbliche nonché spazi di sosta, piazzali, parcheggi o altre aree pavimentate pubbliche. La concessione in godimento è rilasciata per una intera area o porzione di essa. Tale concessione è regolata nelle seguenti modalità:

- a) la persona fisica o la Società Energetica ottiene la concessione dell'area o porzione di essa in funzione delle necessità di produzione;
- b) la concessione dell'area è deliberata dal Congresso di Stato a seguito dell'acquisizione di parere obbligatorio dell'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia e previo espletamento del predetto procedimento pubblico di selezione;
- c) se un'area pubblica concessa a persone fisiche o Società Energetiche viene utilizzata in parte, la parte restante dell'area viene messa a disposizione per nuove concessioni.

6. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto dei superiori comma 2, lettera b), numero 1) e comma 5, il regime speciale di scambio sul posto di cui al comma 1 e la concessione in godimento di superficie pubbliche in favore di Società Energetiche possono essere riconosciuti per consentire la realizzazione di impianti fotovoltaici con potenza sino a 100 kW, qualora la domanda presentata dalla Società Energetica sia relativa a progetti aventi entrambi i seguenti requisiti:

- a) prevedano la realizzazione di impianti connotati da significative innovazioni tecnologiche;
- b) prevedano utilità in favore dell'Ecc.ma Camera in cambio della concessione in godimento dell'area.

7. In ogni caso, ogni spesa di gestione, di manutenzione e di assicurazione degli impianti realizzati sull'area pubblica concessa in godimento a mente dei precedenti commi 5 e 6, sarà completamente a carico dei beneficiari del regime speciale di scambio sul posto di cui al presente articolo.

8. La definizione delle procedure necessarie alla gestione del regime speciale di scambio sul posto di cui al presente articolo è demandata a Regolamento Tecnico dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.”.

Art. 39

1. L'Allegato 2 al Decreto Delegato n.158/2010 è sostituito dall'Allegato A al presente decreto delegato.

CAPO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

1. Il nuovo regime relativo al conto energia introdotto dal superiore articolo 14 non si applica agli impianti fotovoltaici rientranti nelle seguenti casistiche:

- a) in relazione agli impianti aventi potenza nominale non superiore a 20 kW: impianti per i quali sia stata presentata, antecedentemente al 6 luglio 2012, la documentazione di asseverazione a mente delle Linee Guida – Edizione n.1 approvate il 2 dicembre 2010 dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, purché si connettano alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica entro il 31 dicembre 2012;
- b) in relazione agli impianti aventi potenza nominale superiore a 20 kW: impianti per quali l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia abbia rilasciato, antecedentemente al 6 luglio 2012, il nulla osta di cui all'articolo 5, comma terzo del Decreto Delegato n.92/2009

come modificato dal superiore articolo 13, purché si connettano alla rete pubblica di distribuzione dell'energia elettrica nel rispetto dei termini indicati nel nulla osta medesimo.

2. Agli impianti di cui al comma 1 è, pertanto, riconosciuta la pertinente tariffa incentivante vigente alla data di connessione alla pubblica rete di distribuzione di energia elettrica per la durata di anni quindici.

3. Il contributo a fondo perduto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera g), come modificato dal superiore articolo 21, è applicato a seguito dell'entrata in vigore del decreto delegato di cui all'articolo 33, comma terzo della Legge 22 dicembre 2011 n.200 nell'ambito del quale verrà regolato il riconoscimento del contributo medesimo sotto forma di sconto applicato dagli esercenti aderenti al circuito San Marino Card di cui al progetto di incentivazione dei consumi interni previsto dalla lettera b) primo comma dell'articolo 40 della Legge 21 dicembre 2007 n.129 e disciplinato dal Decreto Delegato 15 settembre 2008 n.129 e successive modifiche ed integrazioni; il predetto sconto sarà integralmente a carico dello Stato e l'esercente provvederà, all'atto dell'acquisto, a ricaricare sulla San Marino Card dell'acquirente somma pari allo sconto medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 17 luglio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maurizio Rattini – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta

Allegato A

“Allegato 2

TIPOLOGIA DI INTERVENTI E RELATIVO PUNTEGGIO

- | | |
|---|--------|
| 1) Realizzazione di edifici o unità immobiliari in Classe Energetica B | Pt.40 |
| 2) Realizzazione di edifici o unità immobiliari in Classe Energetica A, A+, A++ | Pt.60 |
| 3) Installazione di impianti di produzione di energia da FER e assimilabili che producano oltre il 30 % del fabbisogno energetico annuo di energia primaria per climatizzazione invernale | Pt. 15 |
| 4) Installazione di impianti di produzione di acqua calda sanitaria da FER e assimilabili che producano almeno il 50 % del fabbisogno volumico giornaliero VW (UNI TS 11300-2) | Pt. 15 |
| 5) Utilizzo di sistemi di alimentazione delle cassette di scarico con acque grigie di cui all'articolo 31 della Legge n.72/2008 e relativo decreto delegato applicativo | Pt.10 |
| 6) Utilizzo di sistemi che consentano l'alimentazione del W.C. con acque meteoriche e adozione volontaria dei sistemi di cui all'articolo 32 della Legge n.72/2008 | Pt. 15 |
| 7) Realizzazione di coperture e tetti a verde o a freddo (cool roof) | Pt.10 |

INCENTIVI RICONOSCIBILI SULLA BASE DEL PUNTEGGIO MATURATO

- 1) Da 40 a 60 punti: sgravio del 30 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa;
- 2) Oltre 60 punti: sgravio del 50 % sul contributo di concessione dovuto al netto di eventuali ulteriori scomputi previsti dalla normativa. Il calcolo del contributo di concessione è effettuato senza tener conto della S.U. non computabile in applicazione degli incentivi di carattere edilizio sotto indicati.

Oltre i 60 punti è, altresì, previsto, un incentivo di carattere edilizio che prevede:

- a) lo scomputo, ai fini del calcolo della S.U. e delle distanze dai confini e dalle strade, dello spessore della muratura. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 60 cm.; qualora lo spessore della muratura sia superiore a 60 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione della S.U. e delle distanze dell'edificio;
- b) lo scomputo dello spessore dei solai, ai fini del calcolo della S.U. e dell'altezza massima dell'edificio. Lo scomputo è riconosciuto per la parte eccedente i 30 cm e sino a 60 cm.; qualora lo spessore del solaio sia superiore a 60 cm., tale spessore sarà calcolato integralmente ai fini della determinazione della S.U. e dell'altezza dell'edificio;
- c) la facoltà di aumentare l'altezza dell'unità edilizia del 10% rispetto agli indici di zona e di realizzare S.U. non computabile secondo la seguente formula:

“ $0,1 * S.U. \text{ oggetto d'intervento} * \text{punteggio raggiunto} / 100$ ”

Lo sgravio del contributo di concessione non è cumulabile con quelli previsti all'articolo 4 del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128 mentre gli incentivi di carattere edilizio non sono cumulabili con ulteriori incentivi di natura edilizia previste da altre normative, quali, a titolo esemplificativo, scomputi di S.U., deroghe alle altezze massime consentite ed alle distanze dai confini e dalle strade.”.